SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 25 novembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

Ministero delle attività produttive

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 novembre 2002, n. **267.**

Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Contributi a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i commi 40, 41, 42 e 43 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e i commi 2 e 3 dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applicano nei confronti dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO), con sede nel Principato di Monaco, e nei confronti dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN).

2. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'INSEAN, di cui alla legge 25 luglio 1990, n. 208, è rideterminato nella misura di 4.394.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

3. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'IHO, di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 925, è rideterminato nella misura di 68.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

4. A decorrere dall'anno 2005 l'ammontare dei contributi annui in favore degli organismi di cui ai commi 2 e 3, da iscrivere in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, è determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 4.462.000 euro a decorrere dal 2002, si provvede, quanto a 4.462.000 euro per gli anni 2002 e 2003 e 4.450.000 euro per l'anno 2004, mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminata, con riferimento allo stato di previsione del Ministero della difesa, dalla tabella C allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, e, quanto a 12.000 euro per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 novembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 585):

Presentato dal sen. NIEDDU ed altri il 2 agosto 2001.

Assegnato alla commissione 4ª (Difesa), in sede referente, in data 16 ottobre 2001, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 8ª e 13ª.

Esaminato dalla commissione 4ª, in sede referente, il 21, 28 novembre 2001 e il 12 dicembre 2001.

Relazione scritta presentata in data 30 gennaio 2002 (atto n. 585 e 594/A - relatore sen. BEDIN).

Esaminato in aula ed approvato il 7 febbraio 2002 in testo unico con atto n. 594 (sen. PAPPALARDO).

Camera dei deputati (atto n. 2308):

Assegnato alla commissione IV (Difesa), in sede referente, il 14 febbraio 2002, con pareri delle commissioni I, III, V, VII, VIII e IX.

Esaminato dalla commissione IV, in sede referente, il 6, 21 marzo 2002 e il 20 giugno 2002.

Assegnato nuovamente alla IV commissione, in sede legislativa, il 23 luglio 2002 con il parere delle commissioni I, III, V, VII, VIII e IX.

Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa, il 24 luglio 2002 e approvato, con modificazioni, il 18 settembre 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 585-B):

Assegnato alla commissione 4ª (Difesa), in sede deliberante, in data 1º ottobre 2002, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª.

Esaminato dalla commissione 4ª, in sede deliberante ed approvato il 16 ottobre 2002.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1, comma 1:

— Il testo dei commi 40, 41, 42 e 43 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«Art. 1. — *(Omissis)*. 40. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.

41. I Ministri effettuano il riparto secondo criteri diretti ad assicurare prioritariamente il buon funzionamento delle istituzioni culturali e sociali di particolare rilievo nazionale ed internazionale nonché degli enti nazionali per la gestione dei parchi.

42. Gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.

43. La dotazione dei capitoli di cui al comma 40 è quantificata annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

(Omissis)».

— Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), è il seguente:

«Art. 32. *(Contenimento e razionalizzazione delle spese). — Omissis*. 2. Gli importi dei contributi di Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, sono iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.

3. La dotazione delle unità previsionali di base di cui al comma 2 è quantificata annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per gli anni 2002, 2003 e 2004, la dotazione è ridotta del 10,43 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente.».

Nota all'art. 1, comma 2:

— La legge 25 luglio 1990, n. 208, reca: «Rideterminazione del contributo ordinario all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)».

Nota all'art. 1, comma 3:

— La legge 15 novembre 1973, n. 925, reca: «Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla Organizzazione idrografica internazionale, conclusa a Monaco Principato il 3 maggio 1967».

Nota all'art. 1, comma 4:

— Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come modificato dall'art. 2, comma 15, della legge 25 giugno 1999, n. 208, è il seguente:

«Art. 11. Legge finanziaria — *(Omissis)*. 3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

a) - c) (Omissis);

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

(Omissis)».

Note all'art. 1, comma 5:

— Per il testo del comma 43 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, vedi nota all'art. 1, comma 1.

— La tabella *C* allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, reca: «Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria».

02G0300

LEGGE 22 novembre 2002, n. **268.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2002, N. 212

—

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « di cui all'articolo 473 del » *sono inserite le seguenti:* « testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al »;

al comma 2, le parole da: « 20,731 milioni di euro » *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* « 28,411 milioni di euro per l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per l'anno 2003 »;

al comma 3, le parole da: « All'onere » *fino a:* « per l'anno 2003 » *sono sostituite dalle seguenti:* « All'onere di 28,411 milioni di euro per l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per l'anno 2003 ».

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

« ART. 3-*bis*. – *(Definizione della posizione giuridico-amministrativa di alcune categorie di personale della scuola).* — *1.* Ai fini della definizione della posizione giuridico-amministrativa del personale del comparto scuola, con riferimento ai rapporti di impiego instaurati prima dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, il rapporto di impiego si intende validamente costituito, anche in mancanza del provvedimento formale di nomina, ove risulti documentato dalla lettera di comunicazione dell'avvenuta nomina ».

All'articolo 4:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « All'onere derivante dall'attuazione del presente comma »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *4*-bis. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, dopo la parola: "tutorato" sono inserite le seguenti: ", e per progetti sperimentali e innovativi sul diritto allo

studio proposti dalle regioni mediante programmazione concordata con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" »;

nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . Modifica all'articolo 4 della legge n. 370 del 1999 ».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« ART. 5-*bis.* – *(Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo).* — *1.* Al fine di assicurare la massima efficacia all'attività di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese industriali, le risorse conferite dall'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, pari a 90 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, sono destinate per le finalità delle forme di intervento disciplinate dallo stesso decreto legislativo, ivi comprese quelle negoziate attraverso crediti di imposta ».

All'articolo 6, comma 1:

alla lettera a), *capoverso 1, dopo le parole:* « della presente legge, » *sono inserite le seguenti:* « ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, »;

dopo la lettera a), *è inserita la seguente:*

« *a*-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio" »;

alla lettera b), *capoverso 3, dopo le parole:* « I possessori dei diplomi di cui al comma 1, » *sono inserite le seguenti:* « ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, » *e dopo le parole*: « nonché ai corsi di laurea specialistica » *sono inserite le seguenti*: « e ai *master* di primo livello »;

la lettera c) *è sostituita dalla seguente:*

« *c)* dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"*3*-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati

rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione di secondo grado.

3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Accademie di belle arti legalmente riconosciute e agli Istituti musicali pareggiati, limitatamente ai titoli rilasciati al termine di corsi autorizzati in sede di pareggiamento o di legale riconoscimento" ».

All'articolo 7:

al comma 1, dopo la parola: « tutorato » *sono inserite le seguenti:* « e per favorire la formazione culturale degli studenti e promuovere il diritto allo studio »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. In attesa del riordino del Consiglio nazionale degli studenti universitari i componenti del predetto organo, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 giugno 2000, sono confermati fino alla scadenza del mandato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491. Per il rinnovo dello stesso Consiglio l'elettorato attivo e passivo è attribuito anche agli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica, ai fini dell'elezione dei ventotto componenti di cui allo stesso articolo 2 del citato decreto n. 491 del 1997 ».

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

« ART. 7-*bis.* – *(Adeguamento degli ordinamenti didattici dei corsi di studio delle università).* — *1.* All'articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive modificazioni, le parole: "entro trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi" ».

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica (*atto n. 1742):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca (MORATTI) il 26 settembre 2002.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, il 27 settembre 2002, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 1º ottobre 2002.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 3, 8, 16 e 22 ottobre 2002.

Esaminato in aula e approvato il 23 ottobre 2002.

Camera dei deputati (atto n. 3312):

Assegnato alla commissione VII (Cultura) il 25 ottobre 2002, con parere delle commissioni I, V, VI, X, XI della Commissione parlamentare per le questioni regionali e del Comitato per la legislazione.

Esaminato dalla VII commissione il 31 ottobre 2002; il 5, 7 e 8 novembre 2002.

Esaminato in aula il 18 e 19 novembre 2002 ed approvato il 20 novembre 2002.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 26 settembre 2002.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 21.

02G0299

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 novembre 2002.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 23 ottobre 2002 che ha disposto per il 31 ottobre 2002 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantuno giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto il decreto ministeriale n. 0086310 del 2 agosto 2002, con il quale è stata disposta una variazione di competenza e di cassa di 200 milioni di euro, in diminuzione al cap. 2218 e in aumento al cap. 2215, della medesima unità previsionale di base (3.1.7.3.);

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 11 febbraio 2002 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 ottobre 2002;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 ottobre 2002 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantuno giorni è risultato pari a 98,512.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, comprensiva del relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, ammonta a € 136.867.906,19 per i titoli a centottantuno giorni con scadenza 30 aprile 2003.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantuno giorni è risultato pari a 98,029.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A13493

DECRETO 21 novembre 2002.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni, con scadenza 30 maggio 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 che fissa in 35.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 21 novembre 2002 è di 61.291 milioni di euro;

Decreta:

Per il 29 novembre 2002 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni con scadenza il 30 maggio 2003 fino al limite massimo in valore nominale di 7.500 milioni di euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 novembre 2002, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Ai sensi degli articoli 1, 12 e 13 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002, è disposto, altresì, il 27 novem-

bre 2002, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato».

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A13491

DECRETO 20 settembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria della «Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti» di Latina.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della «Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti» di Latina;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visto il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di L. 1.784.155.505 ripianato con interventi finanziari a carico del c/c infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/1978;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della «Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti» di Latina si è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di L. 1.784.155.505.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2001

Il ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO

ALLEGATO

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DELLA PROVINCIA DI LATINA

Bilancio finale di liquidazione

A) Stato Patrimoniale

ATTIVITA'		IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
DISAVANZO NETTO DI LIQUIDAZIONE			Prelevamento dal conto n. 21108 (ex 597), acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato	L. 1.784.155.505
Deficit patrimoniale al 30.06.1981	L. 6.474.913.333			
Avanzo di liquidazione	L. 4.690.757.828			
		L. 1.784.155.505		

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DELLA PROVINCIA DI LATINA

Bilancio finale di liquidazione

B) Conto Economico

SPESE E PERDITE	IMPORTO		RENDITE E PROFITTI	IMPORTO	
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'			SOPRAVVENIENZE ATTIVE		
Estinzione di crediti per insussistenza	879.413.611		Interessi attivi maturati sulle disponibilità liquide	7.793.177	
Estinzione di crediti ai sensi dell'art. 15 della legge 638/83	553.290.469		Accertamento di maggiori crediti della gestione liquidatoria	68.791.764	
Per trasferimento beni mobili alle UU.SS.LL.	37.472		Totale sopravvenienze attive		76.584.941
Estinzione di crediti ai sensi dell'art. 9 della legge n. 1404/56 modificato dall'art. 47-ter legge 22.03.95 n. 85	223.080				
			INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'		
Totale insussistenze di attività		1.432.964.632	Estinzione debiti ai sensi degli artt. 2934 e 2946 del C.C.	39.177.522	
			Estinzione debiti art. 6 D.L. n.8/85	375.032.335	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE			Estinzione dei debiti ai sensi dell'art. 9 D.l. 382/87 convertito in legge 456/87	509.806.735	
Maggiori oneri sul fondo indennità di quiescenza	44.975.701		Debito estinto ai sensi dell'art. 9 legge 1404/56	187.754	
Accertamento di nuovi e maggiori debiti verso terzi sorti durante la gestione liquidatoria	127.981.013		Estinzione debiti art.15 legge 638/83	22.539.144	
			Estinzione di debiti per insussistenza	1.030.075.084	
Totale sopravvenienze passive		172.956.714	Minori debiti	317.401.871	
			Estinzione dei debiti ai sensi della legge n. 71 del 7.3.1985	3.925.873.788	
TOTALE SPESE E PERDITE		1.605.921.346	Totale insussistenze di passività		6.220.094.233
AVANZO DI LIQUIDAZIONE		4.690.757.828	**TOTALE RENDITE E PROFITTI**		6.296.679.174
TOTALE A PAREGGIO		6.296.679.174	**TOTALE A PAREGGIO**		6.296.679.174

02A13391

DECRETO 20 settembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria della «Cassa mutua di malattia per gli artigiani» di Treviso.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della «Cassa mutua di malattia per gli artigiani» di Treviso;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visto il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di L. 15.654.036 ripianato con interventi finanziari a carico del c/c infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/1978;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della «Cassa mutua di malattia per gli artigiani» di Treviso si è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di L. 15.654.036.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2001

Il ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO

ALLEGATO

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Bilancio finale di liquidazione

A) Stato Patrimoniale

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
DISAVANZO NETTO DI LIQUIDAZIONE Avanzo patrimoniale al 30.6.81 L. 462.060.938 Disavanzo di liquidazione L. 477.714.974	L. 15.654.036	Prelevamento dal conto n. 21108 (ex 597), acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato	L. 15.654.036

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Bilancio finale di liquidazione

B) Conto Economico

SPESE E PERDITE	IMPORTO		RENDITE E PROFITTI	IMPORTO	
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'			SOPRAVVENIENZE ATTIVE		
Estinzione di crediti ai sensi dell'art. 15 della legge 638/83	399.414.628		Accertamento di maggiori crediti della gestione liquidatoria	715.080	
Spese bancarie	52.596		Totale sopravvenienze attive		715.080
Trasferimento beni immobili	25.350.000				
Trasferimento beni mobili	10.793.966		INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'		
Totale insussistenze di attività		435.611.190	Estinzione debiti ai sensi degli artt. 2934 e 2946 del C.C.	300.000	
			Estinzione debito ai sensi dell'art.15 della legge 638/83	3.677.850	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE			Minori oneri sul fondo indennità di quiescenza	3.930.466	
Accertamento di nuovi e maggiori debiti verso terzi sorti durante la gestione liquidatoria	50.727.180		Totale insussistenze di passività		7.908.316
			TOTALE RENDITE E PROFITTI		8.623.396
Totale sopravvenienze passive		50.727.180	**DISAVANZO DI LIQUIDAZIONE**		477.714.974
TOTALE SPESE E PERDITE		486.338.370	**TOTALE A PAREGGIO**		486.338.370

02A13392

DECRETO 6 dicembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria della «Cassa mutua di malattia per gli artigiani» di Verona.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della «Cassa mutua di malattia per gli artigiani» di Verona;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visto il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di L. 346.084.179, pari a € 178.737,56 ripianato con interventi finanziari a carico del c/c infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/1978;

Decreta:

La liquidazione del patrimonio della «Cassa mutua di malattia per gli artigiani» di Verona si è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di L. 346.084.179, pari a € 178.737,56.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO

ALLEGATO

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI VERONA

Bilancio finale di liquidazione

A) Situazione Patrimoniale

ATTIVITA'	IMPORTO		PASSIVITA'	IMPORTO	
	lire	euro		lire	euro
DISAVANZO NETTO DI LIQUIDAZIONE					
DEFICIT AL 30.06.1981	701.767.048	362.432,43	Prelevamento dal conto n.21108 (ex-597), acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato	346.084.179	178.737,56
AVANZO DI LIQ.NE	355.682.869	183.694,87			
	346.084.179	178.737,56			

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI VERONA

Bilancio finale di liquidazione

B) Conto Economico

SPESE E PERDITE	IMPORTO			RENDITE E PROFITTI	IMPORTO		
	lire		*euro*		*lire*		*euro*
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'				SOPRAVVENIENZE ATTIVE			
Estinzione di crediti ai sensi dell' art. 15, 3^ c, legge n.638/83 (crediti per sconti farmaceutici)	535.593.368		276.610,89	Interessi attivi maturati sulle disponibilità liquide	3.918.317		2.023,65
Estinzione di crediti ai sensi dell' art. 15, Legge n. 638/83	535.159.376		276.386,75	Accertamento maggiori crediti della gestione liquidatoria	10.889.805		5.624,11
Totale insussistenze di attività		1.070.752.744	*552.997,64*	*Totale sopravvenienze attive*		14.808.122	*7.647,76*
				INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'			
SOPRAVVENIENZE PASSIVE				Estinzione di debiti ai sensi dell'art.6 del d.l. n.8/85 convertito in legge n. 103/85	1.548.381.755		799.672,44
Accertamento di nuovi e maggiori debiti verso terzi sorti durante la gestione liquidatoria	131.315.406		67.818,75	Estinzione di debiti ai sensi dell' art. 15, legge n. 683/83	42.558.111		21.979,43
Maggior Importo trasferimento per indennità di fine servizio	49.346.209		25.485,19	Estinzione mutuo ai sensi degli artt. 2934 e 2946 del Codice Civile	1.349.240		696,82
Totale sopravvenienze passive		180.661.615	*93.303,94*				
TOTALE SPESE E PERDITE		1.251.414.359	*646.301,58*	*Totale insussistenze passive*		1.592.289.106	*822.348,69*
AVANZO DI LIQUIDAZIONE		355.682.869	183.694,87				
TOTALE A PAREGGIO		1.607.097.228	*829.996,45*	***TOTALE RENDITE E PROFITTI***		1.607.097.228	*829.996,45*

02A13393

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 18 ottobre 2002.

Riconoscimento governativo della Camera di commercio italiana nel Manitoba.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI
E PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Vista la legge 1° luglio 1970, n. 518, relativa al riconoscimento, quali camere di commercio italiane all'estero, delle associazioni di operatori economici, libere, elettive, costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia;

Vista la domanda del 18 marzo 2002 con cui la Camera di commercio italiana del Manitoba - Winnipeg ha chiesto il predetto riconoscimento;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero degli affari esteri con nota n. F 205 CAN del 29 agosto 2002;

Considerato che la citata Camera ha dimostrato di avere svolto negli ultimi due anni una considerevole attività in favore degli scambi commerciali con l'Italia e una significativa attività di assistenza agli operatori economici;

Considerato che l'organizzazione e l'attività della Camera risultano adeguate agli indicatori assentiti nella Conferenza dei servizi tenuta da questa Amministrazione il 15 luglio 1998 con il Ministero degli affari esteri, l'Istituto nazionale per il commercio estero e l'Assocamerestero, associazione rappresentativa delle camere di commercio italiane all'estero;

Considerato che lo statuto della Camera è conforme all'art. 3 della summenzionata legge n. 518;

Visto l'art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che disciplina l'impiego della denominazione «Camera di commercio»;

Decreta:

La Camera di commercio italiana nel Manitoba, con sede a Winnipeg è riconosciuta, ai sensi della legge 1° luglio 1970, n. 518, quale Camera di commercio italiana all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2002

Il direttore generale: CAPRIOLI

02A13381

DECRETO 22 ottobre 2002.

Proroga dei termini per la valutazione delle domande di contributo, ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 2, comma 6 della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente la collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale, secondo il quale una quota delle disponibilità finanziarie destinate alle iniziative di cui al comma 1 lettera *a)*, *b)* ed *e)* dell'art. 3, è attribuita al Ministero del commercio con l'estero per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100 ed ad altre iniziative di propria competenza, rispondenti alle finalità della legge stessa, nonché dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;

Vista l'art. 22, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, secondo il quale i Paesi destinatari degli interventi di cui alla citata legge n. 212 del 1992 sono individuati annualmente con delibera del CIPE;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare, l'art. 12, in base al quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere é subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Vista la circolare 28 marzo 2002, n. 603072 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 19 aprile 2002) con la quale sono state fissate le modalità per la presentazione delle domande di contributo, a seguito della delibera adottata dalla V Commissione CIPE in data 26 marzo 2002;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2001, 171, recante criteri e modalità per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, ed in particolare l'art. 6, comma 4, relativo al termine per la redazione della graduatoria finale;

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 2002, che ha prorogato il termine di presentazione delle domande al 15 giugno 2002;

Ritenuto, in considerazione dell'elevato numero delle domande pervenute e della complessità delle proposte da esaminare e valutare, di dover prevedere un periodo congruo per la conclusione del procedimento e la redazione della graduatoria finale e pertanto di prorogare al 30 novembre il termine stabilito dall'art. 6 del decreto 19 aprile 2001, n. 171;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 2002 il termine per la redazione della graduatoria finale delle iniziative finanziabili, a valere sulla legge 26 febbraio 1992, n. 212, fissato dal decreto 19 aprile 2001, n. 171 al 31 ottobre, é prorogato al 30 novembre.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2002

Il Ministro: MARZANO

02A13494

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 26 settembre 2002), **coordinato con legge di conversione 22 novembre 2002, n. 268** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 6) **recante: «Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Disposizioni per la razionalizzazione della spesa nel settore della scuola

1. I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, sono tenuti a partecipare ai corsi di riconversione professionale di cui all'articolo 473 del *testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al* decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuate le categorie di personale in situazione di soprannumerarietà. In caso di perdurante situazione di soprannumerarietà dovuta alla mancata partecipazione ai corsi di riconversione ovvero di partecipazione, con esito negativo, ai corsi medesimi ovvero di mancata accettazione dell'insegnamento per il quale si è realizzata la riconversione professionale si applica, nei confronti del personale interessato, l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il limite di spesa fissato all'articolo 22, comma 7, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è elevato di *28,411 milioni di euro per l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per l'anno 2003.*

3. *All'onere di 28,411 milioni di euro per l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per l'anno 2003*, derivante dall'applicazione del comma 2, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 473 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):

«Art. 473 *(Corsi di riconversione professionale)*. — 1. Al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto della scuola, in relazione a fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e quindi di emergenza di situazioni di soprannumerarietà del personale docente, ovvero in relazione a cambiamenti negli ordinamenti degli studi e nei programmi di insegnamento, sono effettuati corsi di riconversione professionale, aventi, ove necessario, anche valore abilitante.

2. I corsi sono organizzati dai provveditori agli studi e sono programmati, secondo le esigenze, sulla base di piani periodici, che possono prevedere forme di convenzioni con università ed enti di ricerca, nonché con enti ed organizzazioni esterni ed organismi aventi strutture e tecnologie avanzate. Nei corsi con valore abilitante è comunque garantita la presenza di personale docente universitario e di personale direttivo e docente della scuola ai fini della valutazione finale. I coordinatori e i docenti chiamati a curare l'attività didattica e formativa sono nominati dagli stessi provveditori agli studi; i corsi medesimi si svolgono secondo modalità che ne rendono compatibile la frequenza con la normale prestazione del servizio da parte dei partecipanti, nonché del coordinatore e dei docenti qualora questi ultimi siano stati scelti tra il personale della scuola. Per le iniziative che riguardano un numero limitato di partecipanti o che richiedono particolari qualificazioni tecnico-professionali, i piani periodici possono prevedere corsi a carattere nazionale, interregionale o regionale, con modalità organizzative che escludono comunque la nomina di personale supplente in sostituzione del personale che partecipa ai corsi.

3. I corsi sono svolti soltanto per quegli insegnamenti per i quali vi sia disponibilità di posti o cattedre e sono destinati prioritariamente ai docenti utilizzati per l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.

4. Requisito di ammissione ai corsi, di cui al presente articolo, è il possesso del titolo di studio previsto per l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.

5. Gli specifici accordi contrattuali di cui all'art. 470 definiscono criteri di programmazione e modalità di svolgimento dei corsi di riconversione professionale, con riguardo anche alla loro distribuzione territoriale. I piani ed i programmi di formazione e le modalità di verifica finale dei corsi, anche ai fini del valore abilitante degli stessi, sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, con decreto da emanarsi sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Nella formulazione dei programmi si terrà conto della nuova tipologia delle classi di concorso di cui all'art. 405.

6. I compensi dovuti ai coordinatori ed ai docenti, che hanno svolto attività didattica e formativa, sono determinati, fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sulla base di parametri analoghi a quelli relativi ai compensi previsti, di norma, per i corsi di aggiornamento. I relativi oneri gravano sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione fino all'attivazione della predetta contrattazione collettiva.».

— Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 33 *(Eccedenze di personale e mobilità collettiva)*. — 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 4, comma 11 e l'art. 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazioni di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.

3. La comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente, o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della provincia è in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.

5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 30.

7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.».

— Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 22, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2002.):

«7. La commissione di cui all'art. 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato per le scuole del servizio nazionale di istruzione. Per le scuole legalmente riconosciute e pareggiate le classi sostengono l'esame davanti ad una commissione composta da commissari interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate sono state preventivamente abbinate. La designazione può riguardare solo uno dei docenti delle materie oggetto della prima o seconda prova scritta. Il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni sede di esame. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede alla determinazione del numero dei componenti la commissione di esame. Per la corresponsione dei compensi previsti dall'art. 4, comma 5, della citata legge n. 425 del 1997, il limite di spesa è fissato in 40,24 milioni di euro.».

Art. 2.

Accorpamenti e sdoppiamenti di classi

1. L'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, si interpreta nel senso che si intendono fatti salvi gli accorpamenti, a norma delle vigenti disposizioni.

2. Non sono ammessi sdoppiamenti di classi dopo l'inizio dell'anno scolastico.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma l del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 convertito con modificazioni nella legge 20 agosto 2001, n. 333 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002):

«Art. 3 *(Formazione delle classi)*. — 1. Le variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione scolastica, verificate nella fase di adeguamento alla situazione di fatto, non comportano modifiche al numero delle classi autorizzate in organico dal dirigente territo-

rialmente competente. Incrementi del numero delle classi, eventualmente indispensabili, sono disposti dal competente dirigente scolastico secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1998, e successive integrazioni.».

Art. 3.

Finanziamento degli uffici scolastici regionali

1. Al fine di attribuire ai competenti centri di spesa, interessati all'applicazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 23 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2000, le risorse finanziarie per i pagamenti relativi al subentro nei contratti stipulati dagli enti locali per le funzioni amministrative, tecniche ed ausiliarie nelle istituzioni scolastiche statali, gli stanziamenti iscritti nell'ambito dei centri di responsabilità relativi agli Uffici scolastici regionali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2002 e per il triennio 2002-2004, nelle unità previsionali di base «Strutture scolastiche», sono incrementati di euro 151.586.000 per l'anno 2002, di euro 173.424.000 per l'anno 2003 e di euro 135.078.000 a decorrere dall'anno 2004.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato per l'anno 2002 in euro 151.586.000, per l'anno 2003 in euro 173.424.000 e a decorrere dall'anno 2004 in euro 135.078.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 23 luglio 1999.

«Art. 9. Lo Stato subentrerà nei contratti stipulati dagli enti locali alla data del 24 maggio 1999, ed eventualmente rinnovati in data successiva, per la parte con la quale sono state assicurate le funzioni ATA per le scuole statali, in luogo dell'assunzione di personale dipendente.

Ai fini predetti, le autorità scolastiche periferiche e gli enti locali competenti stipuleranno, entro il 31 dicembre 1999, apposite convenzioni che individuino le modalità di subentro nei contratti i quali, ferma la rispondenza ai requisiti di cui al comma precedente, potranno essere frazionati in corrispondenza di singole istituzioni scolastiche.

Ferma restando la prosecuzione delle attività da parte di soggetti esterni impegnati in progetti LSU e LPU in corso ai sensi delle leggi vigenti, lo Stato subentrerà nelle convenzioni stipulate dagli enti locali con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, per la stabilizzazione di quei progetti per lavori socialmente utili e/o lavori di pubblica utilità che erano in atto nelle istituzioni scolastiche statali prima del 25 maggio 1999, anche se rinnovati successivamente, per lo svolgimento di funzioni ATA demandate per legge all'ente locale in sostituzione dello Stato.

Il subentro da parte dello Stato in dette convenzioni avviene ad ogni 1° gennaio successivo alla stabilizzazione dei lavori socialmente utili in imprese, anche cooperative.

Ai lavoratori di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, si applicano le provvidenze previste dall'art. 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dall'art. 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ai fini delle nomine a tempo indeterminato per posti ATA corrispondenti all'attività svolta».

Art. 3-*bis.*

Definizione della posizione giuridico-amministrativa di alcune categorie di personale della scuola

1. *Ai fini della definizione della posizione giuridico-amministrativa del personale del comparto scuola, con riferimento ai rapporti di impiego instaurati prima dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, il rapporto di impiego si intende validamente costituito, anche in mancanza del provvedimento formale di nomina, ove risulti documentato dalla lettera di comunicazione dell'avvenuta nomina.*

Art. 4.

Autorizzazioni di spesa per la sanatoria di situazioni debitorie delle università, per il diritto allo studio nelle università non statali e per interventi di edilizia a favore delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale. Modifica all'articolo 4 della legge n. 370 del 1999.

1. Al fine di attribuire alle università le risorse finanziarie per sanare situazioni debitorie, derivanti dalla corresponsione di classi e scatti stipendiali al personale docente e ricercatore, è autorizzata la spesa complessiva di 375 milioni di euro, da erogare in cinque rate annuali costanti a decorrere dall'anno 2002; allo stesso fine, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo da ripartire tra le università sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. *All'onere derivante dall'attuazione del presente comma,* determinato in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Al fine di assicurare l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari agli studenti iscritti alle università e agli istituti universitari non statali legalmente riconosciuti, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, da destinare alle predette istituzioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti di edilizia a favore delle istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autoriz-

zata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-bis. *All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, dopo la parola: «tutorato» sono inserite le seguenti: «, e per progetti sperimentali e innovativi sul diritto allo studio proposti dalle regioni mediante programmazione concordata con il Ministero dell'istruzione, dell'univesità e della ricerca».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Disposizioni in materia di università e ricerca scientifica e tecnologica):

«Art. 1 *(Finalità della legge)*. — 1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.».

— Si riporta il testo del comma 1, art. 4 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«1. È autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 80 miliardi per l'anno 1999, di lire 81 miliardi per l'anno 2000 e di lire 91 miliardi a decorrere dall'anno 2001, per l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di un fondo integrativo per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari, per obiettivi di adeguamento quantitativo e di miglioramento qualitativo dell'offerta formativa, con riferimento anche al rapporto tra studenti e docenti nelle diverse sedi e nelle strutture didattiche, all'orientamento e al tutorato, *e per progetti sperimentali e innovativi sul diritto allo studio proposti dalle regioni mediante programmazione concordata con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*». Il fondo è ripartito tra gli atenei secondo criteri determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti la CRUI, il CUN, il CNSU, ove costituito, le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali dei professori e dei ricercatori universitari comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. I contributi erogati alle università ai sensi del presente articolo afferiscono ai fondi di ateneo di cui all'art. 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 5.

Compensi per soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di consentire la immediata corresponsione di compensi a componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti, incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca non conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove i rispettivi piani finanziari abbiano previsto spese per attività istruttorie e di valutazione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi dei compensi medesimi.

2. Il decreto di cui al comma 1 si applica anche ai fini della corresponsione di compensi nelle procedure di selezione e di valutazione dei programmi e progetti di ricerca successive alla data di entrata in vigore del presente decreto. La relativa spesa è compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento di progetti o programmi di ricerca e comunque per un importo massimo non superiore all'uno per cento dei predetti fondi.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448:

«Art. 18 *(Riordino degli organismi collegiali)*. — 1. Ai fini del contenimento della spesa e di maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, escluse quelle delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli organismi tecnici e ad elevata specializzazione già operanti nelle pubbliche amministrazioni ritenuti indispensabili ai sensi del comma 1. Per le amministrazioni statali si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con atto dell'organo di direzione politica responsabile, da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante e alla verifica degli organi interni di controllo. Gli organismi collegiali non individuati come indispensabili dai predetti provvedimenti sono conseguentemente soppressi.

3. Scaduto il termine di cui al comma 2 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, è fatto divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli organismi collegiali».

Art. 5-bis.

Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo

1. Al fine di assicurare la massima efficacia all'attività di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese industriali, le risorse conferite dall'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, pari a 90 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, sono destinate per le finalità delle forme di intervento disciplinate dallo stesso decreto legislativo, ivi comprese quelle negoziate attraverso crediti di imposta.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

«7. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede, con le modalità previste dal presente articolo, in relazione alle spese di ricerca effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul Fondo previsto dall'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché sul Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai quali è conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, la somma di lire 90 miliardi».

Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, reca: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori».

Art. 6.
Valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori

1. Allo scopo di determinare il valore e consentire l'immediato impiego dei titoli rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati secondo l'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, all'articolo 4 della legge medesima sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'art. 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, *ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico*, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione»;

a-bis*) il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, *ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico*, sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purché in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 2, comma 5, nonché ai corsi di laurea specialistica *e ai master di primo livello* presso le università. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresì valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le università»;

c) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«3-bis. *Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico*, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

3-ter. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Accademie di belle arti legalmente riconosciute e agli Istituti musicali pareggiati, limitatamente ai titoli rilasciati al termine di corsi autorizzati in sede di pareggiamento o di legale riconoscimento».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 4. *(Validità dei diplomi)* — *1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'art. 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione.*

2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio.

3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purché in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all'art. 3, comma 5, nonché ai corsi di laurea specialistica ai master di primo livello presso le università. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresì valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le università.

3-bis. *Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione di secondo grado.*

3-ter. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Accademie di belle arti legalmente riconosciute e agli Istituti musicali pareggiati, limitatamente ai titoli rilasciati al termine di corsi autorizzati in sede di pareggiamento o di legale riconoscimento.*

— Il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, reca: «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei».

Art. 7.
Attività di servizio per gli studenti universitari

1. Per potenziare i servizi di orientamento e tutorato *e per favorire la formazione culturale degli studenti e promuovere il diritto allo studio* a decorrere dall'anno accademico 2002-2003, le università promuovono, sostengono e pubblicizzano le attività di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, svolte da associazioni e cooperative studentesche e dai collegi universitari legalmente riconosciuti, in conformità con gli indirizzi di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed a quelli indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'art. 4 della medesima legge, quali, in particolare, le attività di orientamento e tutorato e le iniziative culturali.

2. Al fine di assicurare il tempestivo esame dei progetti per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, al comma 5 dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del predetto Ministero e delle regioni. La spesa derivante dal funzionamento della commissione è determinata, senza nuovi o maggiori

oneri per il bilancio dello Stato, per un importo massimo non superiore all'1 per cento dei fondi di cui al comma 10, allo scopo utilizzando le risorse previste dal medesimo comma».

2-bis. In attesa del riordino del Consiglio nazionale degli studenti universitari i componenti del predetto organo, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 giugno 2000, sono confermati fino alla scadenza del mandato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491. Per il rinnovo dello stesso Consiglio l'elettorato attivo e passivo è attribuito anche agli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica, ai fini dell'elezione dei ventotto componenti di cui allo stesso articolo 2 del citato decreto n. 491 del 1997.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 4 e dell'art. 25, comma 2 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari):

«Art. 4 *(Uniformità di trattamento).* — 1. Con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Consulta nazionale di cui all'art. 6, sono stabiliti ogni tre anni:

a) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, nonché per la definizione delle relative procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di cui alla presente legge non destinati alla generalità degli studenti. Le condizioni economiche vanno individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare;

b) le tipologie minime e i relativi livelli degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 3;

c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa a favore degli interventi riservati ai capaci e meritevoli privi di mezzi.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato sei mesi prima dell'inizio del primo dei tre anni accademici di riferimento, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In prima applicazione il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e rimane in vigore fino alla fine dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di emanazione del decreto stesso.

Art. 25 *(Norma finale. Organismi regionali di gestione).* — 2. Gli organismi di gestione possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni che rispettino i criteri pubblici di attribuzione, di servizi resi da enti, da soggetti individuali o da associazioni e cooperative studentesche costituite ed operanti nelle università».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5 della legge 14 novembre 2000, n. 338, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«5. Gli enti di cui al comma 1 elaborano specifici progetti per la realizzazione degli interventi entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4. *All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del predetto Ministero e delle regioni. La spesa derivante dal funzionamento della commissione è determinata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per un importo massimo non superiore all'1 per cento dei fondi di cui al comma 10, allo scopo utilizzando le risorse previste dal medesimo comma.* Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua i progetti ammessi al cofinanziamento nei limiti delle risorse disponibili e procede alla ripartizione dei fondi con un piano a carattere triennale. Le somme attribuite con il piano sono effettivamente erogate sulla base degli stati di avanzamento dei lavori secondo i tempi e le modalità previsti nei progetti. Il piano prevede anche le modalità di revoca dei finanziamenti concessi nel caso in cui non siano state rispettate le scadenze previste nei progetti presentati per il cofinanziamento e l'assegnazione dei finanziamenti stessi a progetti ammessi con riserva».

— Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 giugno 2000, reca: «Costituzione del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU)».

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491:

«Art. 2 *(Composizione e funzionamento).* — 1. Il CNSU è composto da ventotto componenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali, da un componente eletto dagli iscritti ai corsi di specializzazione e da un componente eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca. L'elezione di tutti i componenti avviene con le modalità previste dagli articoli 4 e 5. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e non sono rieleggibili. I predetti componenti decadono dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)*, e di cui al comma 4 del predetto articolo; in tali casi, ovvero in caso di dimissioni subentrano gli studenti che seguono nelle graduatorie disposte ai sensi dell'art. 5.

2. Il CNSU nella prima seduta elegge a scrutinio segreto il presidente tra i suoi componenti e un ufficio di presidenza composto da tre membri. Ognuno esprime il proprio voto per un candidato.

3. Il presidente e l'ufficio di presidenza sono eletti previa presentazione di candidature nominative all'inizio dei lavori della prima seduta. Le funzioni di presidente ai fini dello svolgimento delle operazioni di elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza sono assunte dallo studente con maggiore anzianità di iscrizione. A parità di iscrizione prevale il più anziano di età.

4. Con regolamento interno, da adottare entro due mesi dall'insediamento e a maggioranza dei componenti, sono definite le modalità di funzionamento del CNSU, che in ogni caso prevedono almeno sei adunanze nel corso dell'anno, nonché sono stabiliti i termini comunque non superiori a quarantacinque giorni per l'espressione dei pareri. Il regolamento prevede termini ridotti, comunque non superiori ai quindici giorni, per l'espressione dei pareri nel caso in cui siano richiesti dal Ministro per atti di assoluta urgenza. Qualora il parere non sia reso entro i termini perentori indicati dalle disposizioni regolamentari, il Ministro assume le proprie determinazioni prescindendo dal parere.

5. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 4 i lavori sono regolati con disposizioni dell'ufficio di presidenza.

6. In caso di dimissioni contestuali di più della metà dei componenti ovvero per altre cause che rendono comunque impossibile il funzionamento dell'organo il Ministro, con decreto motivato, lo scioglie e indice le elezioni per il rinnovo».

Art. 7-bis.

Adeguamento degli ordinamenti didattici dei corsi di studio delle università

1. All'articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive modificazioni, le parole: «entro trenta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trentasei mesi».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 6 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 6 *(Disposizioni per l'autonomia didattica).* — 6. Le università adeguano gli ordinamenti didattici dei corsi di studio ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, *entro trentasei mesi* dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale contenente i criteri specifici per i predetti corsi. Decorso infruttuosamente tale termine, non possono essere erogati all'università i finanziamenti previsti da accordi di programma o dai provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria fino alla data di trasmissione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dei regolamenti didattici contenenti gli adeguamenti predetti».

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

02A13556

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 12 novembre 2002, n. **900444.**

Comunicazioni in merito al settore dell'industria agroalimentare ai fini della concessione delle agevolazioni ai sensi della legge n. 488/1992.

Alle Imprese interessate
Alle Banche concessionarie
Agli Istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'Ass.I.Lea
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Alle Confederazioni artigiane

Con circolare n. 900185 del 7 maggio 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 17 maggio 2002, sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito alle norme da applicare per i bandi della legge n. 488/1992 del «settore industria» in relazione alle domande concernenti programmi di investimento nel settore delle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco.

In particolare, nel ricordare che, a partire dall'11° bando della detta legge (quello che ha utilizzato le risorse dell'anno 2001 e le cui domande sono state presentate tra il 4 gennaio ed il 30 giugno 2001) si applicano i limiti e le condizioni di ammissibilità fissati dai singoli Programmi Operativi Regionali (per le regioni dell'obiettivo 1) e dai Programmi di Sviluppo Rurale (per le restanti regioni), è stato chiarito che, data la natura concorsuale a bando della legge n. 488/1992, per ciascun bando si applicano i criteri ed i limiti già approvati alla data di apertura del bando stesso; per quanto concerne le eventuali modifiche intervenute nel corso di apertura del bando, si applicano subito quelle estensive, rinviando l'applicazione di quelle restrittive al bando successivo.

Al solo fine di consentire a tutti i soggetti interessati un agevole accesso alle agevolazioni della legge n. 488/1992, la richiamata circolare ha fornito, per il solo bando in corso (il 14°), le misure di ciascun complemento di programmazione dei citati POR e PSR nonché gli estremi di riferimento dei complementi medesimi vigenti alla data del 19 novembre 2001 di apertura del 14° bando.

Al medesimo fine di cui sopra, ad integrazione di quanto fornito con la citata circolare, si ritiene utile mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati alcune schede, elaborate in collaborazione con l'Istituto per la promozione industriale, che riportano sinteticamente, regione per regione, i criteri ed i limiti di ammissibilità dei rispettivi complementi di programmazione dei POR o dei PSR applicabili per il 14° bando.

Ciascuna scheda riporta, per la regione cui si riferisce, la sintesi che interessa del complemento di programmazione del POR o del PSR vigente alla predetta data del 19 novembre 2001 e, con differente carattere e colore, il testo delle eventuali modifiche introdotte successivamente a tale data, ricordando che di queste ultime sono applicabili al 14° bando solo quelle estensive rispetto al testo vigente alla predetta data del 19 novembre 2001.

Le schede di cui si tratta sono reperibili esclusivamente nel sito internet di questo Ministero seguendo il seguente percorso: www.minindustria.it (Aree Tematiche Incentivi Circolari e Note - Schede Agroalimentare L. 488/1992).

In merito ai contenuti di tali schede, che, ai soli fini dell'attuazione della legge n. 488/1992, introducono alcuni chiarimenti interpretativi dei criteri e dei limiti regionali, si specifica quanto segue, in armonia con gli orientamenti espressi il 17 e 18 luglio 2002 dal Comitato di sorveglianza del Quadro comunitario di sostegno:

i limiti regionali di trasformazione, spesso presenti nei POR e nei PSR, ai sensi della legge n. 488/1992, verranno considerati come limiti riferiti alla singola impresa, in modo da permettere la puntuale verifica del rispetto di tale limitazione da parte di ciascuna impresa medesima;

il recupero di capacità abbandonate, ai sensi della legge n. 488/1992, sarà possibile solo da parte della stessa impresa, in modo da evitare che più imprese possano beneficiare di tale condizione, comportando, di fatto, un aumento della capacità regionale;

relativamente al settore della trasformazione del pomodoro, in attesa che i POR e i PSR vengano armonizzati con la nuova regolamentazione comunitaria che prevede la sostituzione delle vecchie quote di trasformazione assegnate alle singole imprese con una soglia nazionale di prodotto fresco da destinare alla trasformazione, ai sensi della legge n. 488/1992, si continuerà a far riferimento alle quote di trasformazione assegnate alle imprese. Pertanto, gli investimenti saranno considerati ammissibili a condizione che non comportino un aumento della capacità di trasformazione che vada oltre la quota attribuita alla singola impresa.

Roma, 12 novembre 2002

Il Ministro: MARZANO

02A13390

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 22 novembre 2002

Dollaro USA	1,0024
Yen giapponese	122,88
Corona danese	7,4268
Lira Sterlina	0,63350
Corona svedese	9,0181
Franco svizzero	1,4718
Corona islandese	86,26
Corona norvegese	7,3045
Lev bulgaro	1,9540
Lira cipriota	0,57225
Corona ceca	30,665
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	236,98
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6016
Lira maltese	0,4142
Zloty polacco	3,9415
Leu romeno	33647
Tallero sloveno	229,7227
Corona slovacca	41,575
Lira turca	1584000
Dollaro australiano	1,7788
Dollaro canadese	1,5837
Dollaro di Hong Kong	7,8176
Dollaro neozelandese	1,9915
Dollaro di Singapore	1,7730
Won sudcoreano	1207,29
Rand sudafricano	9,5228

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A13599

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mediflox»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 735 del 23 ottobre 2002

Specialità medicinale: MEDIFLOX.

Titolare A.I.C.: Alcon Italia S.p.a., viale Giulio Richard 1/B 20143 Milano.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

gocce auricolari sospensione 1 flacone da 10 ml con contagocce a pipette di PE - A.I.C. n. 035271016/M (in base 10), 11UDC8 (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce auricolari sospensione.

Composizione: 1 ml di sospensione otologica contiene 2,329 mg di ciprofloxacina cloridrato monoidrato equivalenti a 2,000 mg di ciprofloxacina e 10,00 mg di idrocortisone.

Eccipienti: polisorbato 20, sodio acetato, acido acetico glaciale, alcool benzilico, lecitina (di soja), sodio cloruro, alcool polivinilico, acqua depurata.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993 decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classc C.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione e controllo:

Bayer AG 51368 Leverkusen Germania;

Bayer Corporation 17067 Myerstown Pennsylvania USA;

Alcon Cusi S.A. - Camil Fabra 58 - 08320 El Masnou Barcellona Spagna.

Responsabile rilascio lotti:

Bayer AG - 51368 Leverkusen Germania;

Alcon Cusi S.A. - Camil Fabra 58 - 08320 El Masnou Barcellona Spagna.

Indicazioni terapeutiche: trattamento locale dell'otite esterna acuta di origine batterica, in assenza di perforazione del timpano.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13383

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pamidronato disodico Faulding»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 736 dell'8 novembre 2002

Medicinale: PAMIDRONATO DISODICO FAULDING.

Titolare A.I.C.: Faulding Farmaceutici S.r.l. via Fiorelli 12 - 80121 Napoli.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001:

5 flaconi concentrato per infusione endovenosa da 15 mg/5 ml - A.I.C. n. 035581014/MG (in base 10), 11XV2Q (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe: H.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in € 125,30 (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di € 199,37 (IVA inclusa). Su tale prezzo deve essere applicata la riduzione di cui all'art. 3 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

1 flacone concentrato per infusione endovenosa da 30 mg/10 ml - A.I.C. n. 035581026/MG (in base 10), 11XV32 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe: H.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in € 49,79 (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richia-

mata nelle premesse è di € 82,17 (IVA inclusa). Su tale prezzo deve essere applicata la riduzione di cui allart. 3 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

1 flacone concentrato per infusione endovenosa da 60 mg/10 ml - A.I.C. n. 035581038/MG (in base 10), 11XV3G (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe: H.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in € 96,16 (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di € 158,70 (IVA inclusa). Su tale prezzo deve essere applicata la riduzione di cui all'art. 3 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

1 flacone concentrato per infusione endovenosa da 90 mg/10 ml - A.I.C. n. 035581040/MG (in base 10), 11XV3J (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 6: classe: H.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in € 145,28 (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cul allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di € 225,61 (IVA inclusa). Su tale prezzo deve essere applicata la riduzione di cui all'art. 3 della legge 15 giugno 2002, n. 112.

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione endovenosa.

Composizione:

1 ml di concentrato per soluzione per infusione endovenosa contiene 3 mg di pamidronato disodico

1 flacone da 5 ml di concentrato per soluzione per infusione endovenosa contiene 15 mg di pamidronato disodico;

1 flacone da 10 ml di concentrato per soluzione per infusione endovenosa contiene 30 mg di pamidronato disodico;

1 ml di concentrato per soluzione per infusione endovenosa contiene 6 mg di pamidronato disodico;

1 flacone da 10 ml di concentrato per soluzione per infusione endovenosa contiene 60 mg di pamidronato disodico;

1 ml di concentrato per soluzione per infusione endovenosa contiene 9 mg di pamidronato disodico;

1 flacone da 10 ml di concentrato per soluzione per infusione endovenosa contiene 90 mg di pamidronato disodico.

Eccipienti: mannitolo, acido fosforico, soluzione d'idrossido di sodio e acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali e case di cura. Vietata la vendita al pubblico.

Produzione: F.h. Faulding & Co Ltd Lexia Place Mulgrave Victoria 3170 Australia.

Controllo: Faulding Pharmaceuticals Plc Queensway Royal Leamington S.p.a. Warwickshire CV31 3RW Regno Unito.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle condizioni associate ad aumento dell'attività degli osteoclasti:

ipercalcemia neoplastica (TIH);

lesioni osteolitiche nei pazienti con metastasi ossee associate a cancro della mammella in aggiunta al trattamento specifico del tumore (consultare la sezione 5.1 proprietá farmacodinamiche);

Mieloma multiplo stadio III.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13384

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neohepatect»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 737 dell'8 novembre 2002

Specialità medicinale: NEOHEPATECT.

Titolare A.I.C.: Biotest Pharma GmbH Landsteinerstrasse 5 - D-63303 Dreieich (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001:

1 fiala da 2 ml/100 UI di soluzione per infusione - A.I.C. n. 035561012/M (in base 10), 11X7KN (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999 n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe: H.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in € 48,69 (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di € 80,36 (IVA inclusa);

1 flacone da 10 ml/500 UI di soluzione per infusione - A.I.C. n. 035561024/M (in base 10), 11X7L0 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe: H.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in € 195,00 (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di € 290,92 (IVA inclusa);

1 flacone da 40 ml/2000 UI di soluzione per infusione - A.I.C. n. 035561036/M (in base 10), 11X7LD (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999 n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe: H.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in € 701,00 (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di € 947,75 (IVA inclusa).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: proteine plasmatiche umane 50 mg di cui immunoglobuline G$\geq$ 95% contenuto in anticorpi anti HbsAg 50 UI.

Distribuzione sottoclassi delle IgG: circa 59% (IgG1) circa 36% (IgG2), circa 3% (IgG3), circa 2% (IgG4).

Contenuto in IgA $\leq$2,5 mg/ml;

eccipienti: glicina, acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali e case di cura. Vietata la vendita al pubblico.

Indicazioni terapeutiche: profilassi dell'epatite B in: adulti e bambini oltre i due anni di età che non sono stati vaccinati contro l'epatite B (comprese persone il cui certificato di vaccinazione sia incompleto o mancante) e sono a rischio di infezione da virus dell'epatite B a causa dell'esposizione accidentale per via cutanea o mucosa a materiale contenente il virus dell'epatite B, quando la somministrazione di una immunoglobulina antiepatite B i.m. non è possibile.

L'immunoglobulina deve essere somministrata in associazione ad un vaccino per l'epatite B.

Profilassi contro la reinfezione del fegato trapiantato in pazienti portatori di antigene di superficie dell'epatite B.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13382

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tiocolchicoside Dompè Farmaceutici».

Estratto decreto n. 501 del 24 ottobre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Dompè Farmaceutici S.p.a., con sede in via San Martino, n. 12 - 12/A, Milano, con codice fiscale n. 00791570153:

Medicinale: TIOCOLCHICOSIDE DOMPÈ FARMACEUTICI.

Confezioni:

A.I.C. n. 035016017 - «2 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 035016029 - «0,25% schiuma cutanea» 1 contenitore sotto pressione da 30 ml,

è ora trasferita alla società: Inverni della Beffa S.p.a., con sede in Galleria Passarella, n. 2, Milano, con codice fiscale n. 02301090169.

Con variazione della denominazione in: Tiocolchicoside Inverni della Beffa.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13373

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Telser»

Estratto decreto n. 508 del 28 ottobre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Nobel Farmaceutici S.r.l., con sede in via Tiburtina, n. 1004, Roma, con codice fiscale n. 04177861004:

Medicinale: TELSER

Confezione: A.I.C. n. 033808015 - «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse rivestite con film,

è ora trasferita alla società: Union Health S.r.l., con sede in via Roccamandolfi, n. 1, Roma, con codice fiscale n. 06831491003.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

medicinale: Potassio canrenoato.

Confezione: A.I.C. n. 033808015/G - «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse rivestite con film.

Produzione, controllo e confezionamento: è autorizzata la modifica della produzione, del confezionamento e dei controlli da Pulitzer italiana S.r.l., con sede in Roma, via Tiburtina, 1004, all'officina Omicron Pharma S.r.l., con sede in Nembro (Bergamo), via R. Follereau, 25. I controlli microbiologici sono, invece, affidati alla società Lab. It. Biochim. Farm.co Lisapharma S.p.a., con sede in Erba (Como), via Licinio, 11.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Lotti del medicinale Telser, prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dal vecchio codice di A.I.C. (n. 033808015), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13375

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kemodyn»

Estratto decreto n. 510 del 28 ottobre 2002

La titolaritá delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Esseti Farmaceutici S.p.a., con sede in via dei Mille, 40, Napoli, con codice fiscale n. 01172090639:

Medicinale: KEMODYN.

Confezioni:

5 fiale iniet. 500 mg/4 ml - A.I.C. n. 027681016;

3 fiale iniet. 1000 mg/4 ml - A.I.C. n. 027681028,

è ora trasferita alla società: Benedetti S.p.a., con sede in vicolo dé Bacchettoni, 3, Pistoia, con codice fiscale n. 00761810506.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

medicinale: CITICOLINA;

confezioni:

5 fiale iniet. 500 mg/4 ml - A.I.C. n. 027681016/G;

3 fiale iniet. 1000 mg/4 ml - A.I.C. n. 027681028/G.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13386

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fentigyn»

Estratto decreto n. 515 del 28 ottobre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Novartis Farma S.p.a., con sede in strada statale 233 km 20,5, Origgio, Varese, con codice fiscale n. 07195130153:

Medicinale: FENTIGYN.

Confezione:

A.I.C. n. 027193097 - crema vag. 2% 78 g + 16 applic.;

A.I.C. n. 027193111 - 6 ovuli 200 mg;

A.I.C. n. 027193123 - 2 ovuli 600 mg (sospesa);

A.I.C. n. 027193135 - «T» 2 ovuli vag. 1000 mg;

A.I.C. n. 027193147 - lavanda vag. 0,2% 5 flac. 150 ml,

è ora trasferita alla società: Effik Italia S.p.a., con sede in via A. Lincoln, 7/a, Cinisello Balsamo, Milano, con codice fiscale n. 03151350968.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13387

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Velbe»

Estratto decreto n. 520 del 28 ottobre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Eli Lilly Italia S.p.a., con sede in via Gramsci, 731/733, Sesto Fiorentino, Firenze, con codice fiscale n. 00426150488:

Medicinale: VELBE.

Confezione A.I.C. n. 020430029 - «10 mg polvere liofilizzata sterile per uso endovenoso» 1 flacone,

è ora trasferita alla società: Crinos S.p.a., con sede in via Pavia, 6, Milano, con codice fiscale n. 03481280968.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbiica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13385

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamoxifene»

Estratto decreto n. 522 del 28 ottobre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Finmedical S.r.l., con sede in vicolo dè Bacchettoni, 1/a, Pistoia, con codice fiscale n. 01056750472:

Medicinale: TAMOXIFENE.

Confezione:

A.I.C. n. 035058015/G - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 035058027/G - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse,

è ora trasferita alla società: Benedetti S.p.a., con sede in vicolo dè Bacchettoni, 3, Pistoia, con codice fiscale 00761810506.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13388

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eparina calcica recofarma».

Estratto decreto n. 532 del 4 novembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Recofarma S.r.l., con sede in via Matteo Civitali, n. 1, Milano, con codice fiscale n. 01242570594:

Medicinale: EPARINA CALCICA RECOFARMA.

Confezione:

A.I.C. n. 033937018 - «5000 U.I./0,2 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite (sospesa);

A.I.C. n. 033937020 - «12500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite (sospesa);

A.I.C. n. 033937032 - «20000 U.I./0,8 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite (sospesa);

A.I.C. n. 033937044 - «5000 U.I./0,2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale (sospesa);

A.I.C. n. 033937057 - «12500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale (sospesa),

è ora trasferita alla società: D & G S.r.l., con sede in Vicolo De' Bacchettoni, n. 3, Pistoia, con codice fiscale n. 01239960477.

Con variazione della denominazione in: «Eparina calcica D & G».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13374

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Respicur»

Estratto decreto n. 537 del 4 novembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società BYK Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, con sede in Byk Gulden Strasse, 2, Konstanz - Germania:

Medicinale: RESPICUR.

Confezione:

A.I.C. n. 027435078 - «400 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule;

A.I.C. n. 027435080 - «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule;

A.I.C. n. 027435092 - «375 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule;

A.I.C. n. 027435104 - «375 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 50 capsule;

A.I.C. n. 027435116 - «375 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100 capsule;

A.I.C. n. 027435128 - «250 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule;

A.I.C. n. 027435130 - «250 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 50 capsule;

A.I.C. n. 027435142 - «250 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100 capsule;

A.I.C. n. 027435155 - «300 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule,

è ora trasferita alla società: Byk Gulden Italia S.p.a., con sede in via Giotto, n. 1, Cormano, Milano, con codice fiscale n. 00696360155.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Republica italiana.

02A13372

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flamezin»

Estratto decreto n. 538 del 4 novembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Vecchi & C. Piam S.a.p.a., con sede in via Padre Semeria, 5, Genova, con codice fiscale n. 00244540100:

Medicinale: FLAMEZIN.

Confezione:

A.I.C. n. 034336014 - «400 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse gastroresistenti;

A.I.C. n. 034336026 - «800 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse gastroresistenti;

A.I.C. n. 034336038 - «2 g/50 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose 50 ml;

A.I.C. n. 034336040 - «4 g/100 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose 100 ml;

A.I.C. n. 034336053 - «500 mg supposte» 20 supposte,

è ora trasferita alla società: Abbott S.p.a., con sede in via Pontina km 52, Campoverde (Aprilia), Latina, con codice fiscale 00076670595.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13389

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Izovac NDV»

Provvedimento n. 158 dell'11 ottobre 2002

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica IZOVAC NDV, vaccino emulsionato contro la pseudopeste aviare nella confezione flacone da 250 (500 dosi) - A.I.C. n. 101617013.

Titolare A.I.C.: IZO S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia - via Bianchi, 9 - codice fiscale n. 001291440170.

Oggetto: richiesta modifica di denominazione del prodotto.

È autorizzata la modifica della denominazione del prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicato in questione da «Izovac NDV» a «Izovac ND».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13378

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Alcarumin»

Provvedimento n. 161 dell'11 ottobre 2002

Medicinale per uso veterinario: ALCARUMIN, polvere uso orale per bovini, ovini e caprini - A.I.C. n. 101820013.

Titolare A.I.C.: Azienda terapeutica italiana ATI S.r.l., Ozzano Emilia (Bologna).

È autorizzata la modifica di composizione limitatamente alla sostituzione di un principio attivo (sostituzione del sale cobalto solfato eptaidrato con cobalto carbonato basico monoidrato) del medicinale veterinario suddetto.

I lotti già prodotti con la precedente composizione non possono essere più venduti.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13377

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flogend»

Estratto decreto n. 210 dell'11 ottobre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario FLOGEND soluzione iniettabile per bovini e cavalli nelle confezioni flaconi da 50 e 100 ml A.I.C. n. 102285018-020.

Titolare A.I.C.:

Società farmaceutici Gellini S.p.a. di Aprilia (LT).

Modifiche apportate:

Nuovo titolare A.I.C.: Gellini International S.r.l. via Nettunense km 20,300 - Aprilia (Latina) - codice fiscale n. 020599010592.

Specie di destinazione:

È autorizzato l'uso del prodotto anche alla specie suina con un tempo di attesa per le carni pari a 18 giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13379

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Lectade e Lectade Plus».

Estratto decreto n. 214 del 22 ottobre 2002

La titolarità delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate fino ad ora registrata a nome della società Pfizer Italiana S.r.l. (già Pfizer Italiana S.p.a.) con sede in Latina, s.s. 156, km 50:

LECTADE:

scatola 12×1 bustina doppia grande, A.I.C. n. 100317015;
scatola 48×1 bustina doppia grande, A.I.C. n. 100317027;
scatola 4×1 bustina doppia piccola, A.I.C. n. 100317039;
scatola 30×1 bustina doppia piccola, A.I.C. n. 100317041;

LECTADE PLUS:

scatola da 6 dosi, A.I.C. n. 100318017;
scatola da 12 dosi, A.I.C. n. 100318029;
scatola da 24 dosi, A.I.C. n. 100318031;
scatola da 48 dosi, A.I.C. n. 100318043,

è ora trasferita alla società: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale in Latina - s.s. 156 km. 50 Borgo San Michele (LT) - codice fiscale 06954380157.

Produzione:

la produzione, il controllo ed il confezionamento dei prodotti sopra indicati continuano ad essere effettuati nell'officina farmaceutica Pfizer S.A. sita in Amboise - Cedex (Francia).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13376

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Siero antitetanico per il cavallo».

Estratto decreto n. 211 dell'11 ottobre 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica SIERO ANTITETANICO PER IL CAVALLO (antitossina iperdepurata).

Titolare A.I.C.: Gellini International S.r.l. con sede legale in Aprilia (LT), via Nettunense km. 20,3 - codice fiscale n. 02059910592.

Produttore: Ceva Santé Animale - La Ballastière - Libourne (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 2,5 ml - A.I.C. n. 102144021.

Composizione: un flacone da 5000 U.I. (2,5 ml) contiene:

principi attivi: antitossina tetanica equina iperdepurata 2000 U.I./ml;

eccipienti: cosi come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti. Nel prodotto finito è presente, quale residuo della lavorazione, fenolo il cui quantitativo finale non deve essere comunque superiore allo 0,02%.

Specie di destinazione: cavalli.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione passiva artificiale della specie di destinazione per prevenire l'infezione tetanica.

Tempi di sospensione: zero giorni.

Validità: 30 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

02A13380

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651276/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

€ **0,77**